VERBALE DI ACCORDO PROVINCIALE PER L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE DI TIPO b) - TITOLO I -

Il giorno 29 marzo 2006 si sono incontrati presso la sede UNASCOM di Treviso i Signori:

- Renato Salvadori, Presidente Unascom Confcommercio Treviso, Piero Tedesco Segretario Unascom Treviso, Valter Carnio, Consulente del Lavoro Ascom Confcommercio Treviso, Luca Bertuola, Responsabile Uffici Sindacali Unascom Treviso

E i Sigg.ri

- Luigino Tasinato, Segretario provinciale della Filcams CGIL di Treviso;
- Mirco Ceotto, Segretario provinciale della Fisascat CISL di Treviso;
- Massimo Marchetti, Segretario provinciale della Uiltucs UIL di Treviso

per affrontare la discussione sull'apprendistato professionalizzante di tipo b), inserita nel rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale del 28 aprile 2000.

Articolo 1 - PREMESSA

a) Il presente Accordo per l'Apprendistato Professionalizzante di tipo b) - TITOLO I (successivamente chiamato TITOLO I) viene sottoscritto dalle parti con l'espressa volontà di inserirlo nel Contratto Integrativo Provinciale, oggi in discussione per il suo rinnovo nelle Commissioni Tecniche "Mercato del Lavoro", "Sicurezza" e "Salario Variabile". La composizione del Contratto Integrativo Provinciale avverrà, per volontà di entrambe le parti, entro Giugno 2006. Le parti pertanto confermano qui l'impegno a definire entro giugno 2006 il completo rinnovo del Contatto Integrativo Provinciale.

b) Le parti, con il presente TITOLO I, intendono dare una regolamentazione provinciale all'Istituto dell'apprendistato, sulla base di quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi del 02 luglio 2004, in coerenza con quanto previsto dal Contratto Integrativo Provinciale del Terziario, Distribuzione e Servizi della Provincia di Treviso del 28 aprile 2000, e in applicazione della legge 19 giugno 1997 n° 196, nella parte relativa all'apprendistato, del Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n° 276, della Delibera della Giunta Regionale 197 del 28 gennaio 2005, e del presente TITOLO I che sarà successivamente incluso nel Contratto Integrativo Provinciale di rinnovo ora in discussione.

c) Le stesse riconoscono in tale Istituto uno strumento utile per aziende in un quadro che permetta di promuovere lo sviluppo del settore e della sua capacità produttiva, nonché per i giovani al fine di entrare e affermarsi nel mondo del lavoro, attraverso un percorso formativo che consenta l'acquisizione di competenze utili per lo svolgimento della propria prestazione lavorativa.

d) Le parti inoltre ritengono di fondamentale importanza l'Ente Bilaterale del Terziario EBiCom ai fini del rilascio del previsto "parere di conformità", del monitoraggio del Mercato del Lavoro attraverso l'Osservatorio Provinciale del Terziario, per il ruolo di orientamento affidato agli Enti Bilaterali Provinciali (EBiCom) dalla Regione Veneto relativamente alla definizione dei "Piani Formativi Individuali", i "Piani Formativi di Dettaglio", il necessario parere di conformità stabilito dal CCNL Terziario, nonché per le iniziative formative che lo stesso promuove, congiuntamente alle Organizzazioni firmatarie del presente accordo.

e) In attesa che la nuova normativa di legge sull'apprendistato venga attuata anche con riferimento alla regolamentazione dei profili formativi rimessi alle Regioni e alle durate dell'apprendistato di tipo a) e c), le parti concordano sulle normative previste in questo TITOLO I, che regolamenta il contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale (apprendistato di tipo b), come da CCNL vigente).

f) Le parti pertanto si rincontreranno alla luce delle determinazioni della Regione Veneto, sia per quanto riguarda le normative in merito al contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione che per il contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione (apprendistato tipo a) e c), come da CCNL vigente). In tale incontro verrà armonizzata la presente disciplina alla luce delle nuove normative.

g) Le parti inoltre ritengono opportuno che in tutte le province del Veneto venga attuata un'uguale procedura e un'uguale modulistica per l'assunzione degli apprendisti. A tal fine si impegnano a promuovere a livello regionale appositi incontri con il fine di giungere ad un accordo regionale che, raccogliendo le indicazioni delle Organizzazioni datoriali e sindacali, trovi adeguata soluzione.

Articolo 2 - NORMA TRANSITORIA

Agli apprendisti assunti precedentemente al 02 luglio 2004 continueranno ad applicarsi le normative previste dal Contratto Integrativo Provinciale del 28 aprile 2000 e, per quanto non previsto in tale accordo, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Terziario del 20 settembre 1999.

Articolo 3 - SFERA DI APPLICAZIONE

a) L'apprendistato professionalizzante è ammesso per le qualifiche e mansioni comprese nel secondo, terzo e quarto livello, nonché per le mansioni del quinto livello, con l'esclusione delle figure professionali individuate all'art. 97, "classificazione"nei punti n° 9, 10, 13, 19, 20, 21, 23 e 24 del CCNL Terziario 02-07-2004.

b) Le parti concordano che non sia ammesso l'apprendistato per le figure professionali e le mansioni relative al VI e VII livello del CCNL vigente.

Articolo 4 - PROPORZIONE NUMERICA

a) A modifica di quanto previsto dalla precedente contrattazione provinciale, le parti convengono che il numero degli apprendisti che l'imprenditore ha facoltà di impiegare nella propria impresa non può superare il 100% dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio presso l'impresa medesima.

b) L'imprenditore che non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o ne ha in numero inferiore a tre, può impiegare apprendisti in numero non superiore a tre, così come previsto dall'articolo 43 del CCNL Terziario del 2 luglio 2004 e dalle normative di legge.

Articolo 5 - LIMITI DI ETA'

Le parti convengono che, in applicazione di quanto previsto dal titolo sesto del decreto legislativo 10 settembre 2003 n° 276, potranno essere assunti con il contratto di apprendistato professionalizzante i giovani a partire dal compimento del diciottesimo anno di età e fino ai trent'anni non compiuti. Sarà inoltre possibile assumere giovani a partire dal compimento del diciassettesimo anno di età qualora in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge n° 53 del 28 marzo 2003.

Articolo 6 - PERCENTUALE DI CONFERMA

In relazione a quanto previsto dal CCNL 02 luglio 2004 articolo 46 e dal Contratto Integrativo Provinciale 28 aprile 2000, le parti concordano di elevare al 90% la percentuale dei lavoratori apprendisti che debbono essere confermati in servizio al termine del percorso dell'apprendistato.

Articolo 7 - PROCEDURA DI APPLICABILITA' – ENTE BILATERALE

a) L'applicazione del presente TITOLO I, in relazione agli interventi economici e normativi esclusivi erogati da EBiCom rispetto al rapporto di apprendistato, previsti dal presente accordo, è riservata unicamente alle aziende e ai lavoratori in regola con il versamento delle quote di contribuzione in favore di EbiCom, previste dal Contratto Integrativo Provinciale, ed ai quali vengono applicati correttamente il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi vigente, la contrattazione di secondo livello vigente e il presente TITOLO I , sia per la parte normativa che economica che obbligatoria dei contratti citati. Al successivo articolo 8) la scheda sintetica della procedura per l'assunzione di apprendisti che è parte integrante del presente TITOLO I.

b) Le aziende che intendono assumere apprendisti avvalendosi delle particolari norme del presente TITOLO I sono tenute a presentare la richiesta del previsto "Parere di

Conformità" alla competente Commissione Paritetica, istituita in seno ad EBiCom, secondo le modalità stabilite dal vigente CCNL e dal presente TITOLO I, utilizzando il previsto modello E, allegato al presente. Successivamente le Aziende, beneficiarie del Voucher per la formazione dovranno redigere, in seno ad EBiCom, il "Piano Formativo di Dettaglio", ai sensi della Delibera della Giunta Regionale del Veneto n° 197 del 28 gennaio 2005 e del decreto 211 del 03.03.2006, della Giunta Regionale del Veneto.

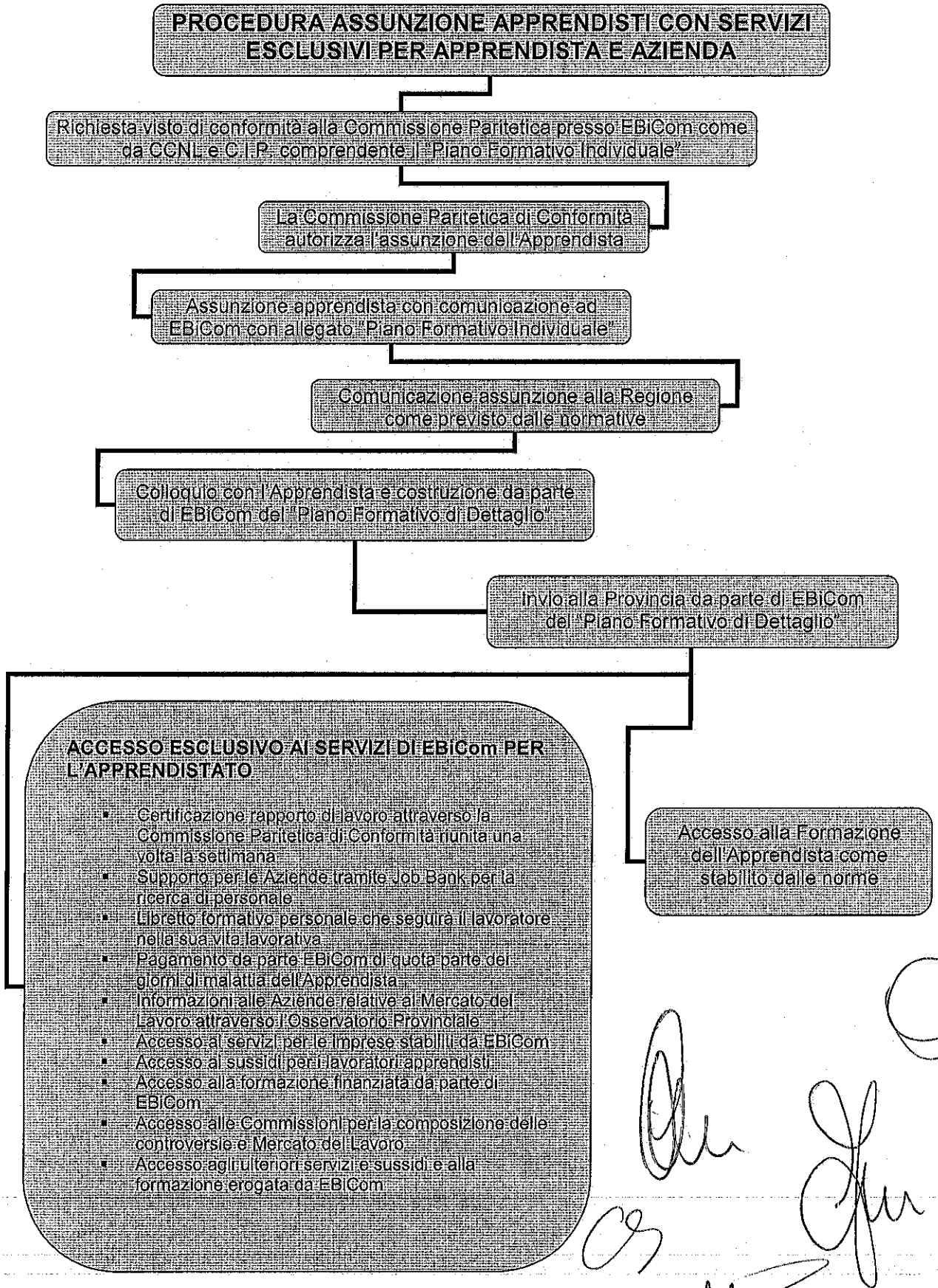
c) Ai fini del rilascio del parere di conformità, la Commissione Paritetica è tenuta alla verifica delle norme previste dal CCNL vigente, della congruità del rapporto numerico fra apprendisti e lavoratori qualificati e specializzati, della ammissibilità del livello contrattuale di inquadramento, della verifica dei profili formativi nonché dell'applicazione di quanto previsto dal presente articolo, ed in particolare dal primo comma.

d) La Commissione si riunirà una volta alla settimana, di norma il venerdì, per l'espletamento delle pratiche arrivate nella settimana stessa. Le richieste certificate saranno a disposizione delle aziende, o per il tramite delle Ascom mandamentali o dei Consulenti del Lavoro che le hanno presentate a nome e per conto delle aziende stesse, presso la sede di EBiCom dal giorno stesso della riunione della Commissione. Alle richieste non in regola con quanto previsto dal presente TITOLO I la Commissione invierà una lettera con il diniego dell'autorizzazione e le motivazione addotte, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Ove la Commissione non si esprima nel termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta, questa si intenderà accolta, adottando comunque le comunicazioni previste dall'articolo 16) "Osservatorio Provinciale" del presente TITOLO I.

e) Le aziende con unità produttive distribuite in più di due regioni possono, in alternativa a quanto previsto dai commi b), c) e d) del presente articolo, inoltrare domanda presso l'apposita Commissione istituita in seno all'Ente Bilaterale Nazionale del Terziario, così come previsto dal CCNL vigente, al fine di effettuare il previsto percorso di certificazione dei contratti di apprendistato.

f) Agli apprendisti assunti tramite il presente TITOLO I, EBiCom consegnerà il "Libretto Formativo" di cui all'articolo 9) che accompagnerà il lavoratore durante la vita lavorativa e dove sarà certificata la formazione effettuata, come previsto dall'articolo medesimo.

Articolo 8 - SCHEDA SINTETICA PER LA PROCEDURA DI APPLICABILITA' E PER GLI INTERVENTI IN ESCLUSIVA DELL'ENTE BILATERALE EBiCom



Articolo 9 - LIBRETTO FORMATIVO

a) Le parti convengono di istituire un "Libretto Formativo" che certificherà la formazione svolta dal lavoratore nelle occasioni formative della sua vita lavorativa. Tale libretto formativo sarà tenuto dal lavoratore ed esibito ad EBiCom in occasione di corsi di formazione. EBiCom certificherà la presenza del giovane ai corsi di formazione organizzati da strutture accreditate presso lo stesso Ente, ai corsi di formazione obbligatori previsti dal presente TITOLO I, o dal CCNL vigente, alla formazione obbligatoria prevista dalla Regione Veneto in relazione al contratto di apprendistato, nonché a tutte le iniziative di formazione al quale lo stesso parteciperà. In particolare l'Ente certificherà la partecipazione alle azioni formative per le aziende non beneficiarie di Voucher, così come indicato all'art. 15 del presente accordo.

b) Le parti concordano che tale libretto formativo, e la formazione certificata in esso contenuta, sia titolo di privilegio per una nuova assunzione del lavoratore presso le aziende associate Unascom Treviso. In tal senso le domande di assunzione presentate attraverso la banca dati provinciale del Terziario e del Turismo JOB BANK e corredate di copia del libretto formativo, debitamente compilato e certificato, saranno oggetto di valutazione privilegiata da parte delle strutture provinciali Ascom per l'inserimento del lavoratore in aziende associate.

c) Le parti concordano di dare mandato ad EBiCom per la costruzione del libretto formativo, con le caratteristiche stabilite dal presente articolo, il quale presenterà la stesura finale entro trenta giorni dalla data di firma del presente Accordo.

Articolo 10 - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Il datore di lavoro ha l'obbligo di:

a) impartire o di far impartire nella sua azienda, all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;

b) non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quelle a incentivo;

c) non adibire l'apprendista a lavori di manovalanza e di produzione in serie e di non sottoporlo comunque a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto;

d) accordare all'apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, i permessi occorrenti per l'acquisizione della formazione formale, interna o esterna alle singole aziende;

e) accordare i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio;

f) sottoscrivere la presenza del lavoratore apprendista ai corsi di formazione di cui all'articolo precedente sul libretto formativo dello stesso lavoratore, al fine della certificazione della formazione effettuata.

Agli effetti di quanto richiamato alla precedente lettera c), non sono considerati lavori di manovalanza quelli attinenti alle attività nelle quali l'addestramento si effettua in aiuto a un lavoratore qualificato sotto la cui guida l'apprendista è addestrato, quelli di riordino del posto di lavoro e quelli relativi a mansioni normalmente affidate a fattorini, sempre che lo svolgimento di tale attività non sia prevalente e, in ogni caso, rilevante, in rapporto ai compiti affidati all'apprendista.

Articolo 11 - DOVERI DELL'APPRENDISTA

L'apprendista ha il dovere di:

a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;

b) prestare la sua opera con la massima diligenza;

c) frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento per lo svolgimento della formazione formale;

d) osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni aziendali, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.

Articolo 12 - TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO

a) L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio.

b) Le ore di insegnamento di cui alla lettera d) dell'articolo 10) sono comprese nell'orario di lavoro.

c) Nel rapporto di apprendistato il lavoro a tempo parziale avrà durata non inferiore al 60% della prestazione di un lavoratore a tempo pieno, ferme restando le ore di formazione medie annue previste dal piano formativo.

d) I livelli di inquadramento professionale e il conseguente trattamento economico per gli apprendisti saranno i seguenti:

- due livelli inferiori a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato per la prima metà del periodo dello stesso;

- un livello inferiore a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato per la seconda metà del periodo di apprendistato;

- il "Terzo Elemento Provinciale" previsto dal Contratto Integrativo Provinciale.

e) Alla fine dell'apprendistato il livello di inquadramento sarà quello corrispondente alla qualifica eventualmente conseguita.

f) E' vietato stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo.

g) Per il personale già occupato alla data del 02 luglio 2004 rimane valida la norma transitoria di cui all'articolo 2) del presente TITOLO I.

Articolo 13 - MALATTIA

a) Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente per i casi di assenza del lavoratore per malattia relativamente alla giustificazione, certificazione, altri obblighi di comportamento ed il periodo di comporto di cui al CCNL vigente, le parti, tenuto conto delle condizioni migliorative previste dal Contratto Integrativo Provinciale del 28 aprile 2000, stabiliscono di migliorare ulteriormente il trattamento economico del personale apprendista; pertanto, durante il periodo di malattia al lavoratore apprendista dovrà essere garantita un'indennità, da corrispondersi da parte del datore di lavoro.

b) L'indennità di malattia al lavoratore apprendista viene determinata con le seguenti percentuali calcolate sulla normale retribuzione lorda cui avrebbe diritto in caso di normale svolgimento del rapporto:

- 100% per i primi 3 giorni
- 60% dal 4° giorno e fino al 180° giorno

c) L'indennità di cui sopra, determinata per gli stessi periodi e relative misure, sarà assunta a carico di EBiCom per la quota pari al 60% (sessantapercento) esclusivamente a favore dei lavoratori apprendisti da aziende del settore aderenti ad EBiCom, in regola con il versamento delle quote contributive da almeno sei mesi precedenti l'inizio della malattia indennizzabile ed ai quali vengono applicati correttamente il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi vigente, la contrattazione di secondo livello, nonché il presente TITOLO I, sia per la parte normativa sia per quella economica, sia per quella obbligatoria dei contratti citati.

d) La quota di indennità di malattia posta a carico di EBiCom sarà comunque riconosciuta per non più di sei eventi e per non più di 120 giorni indennizzabili per anno solare (01/01 – 31/12).

e) La quota di indennità di malattia posta a carico di EBiCom sarà erogata dal medesimo compatibilmente con le disponibilità economiche e patrimoniali e potrà pertanto essere sospesa per tali motivi in qualsiasi momento, ricadendo, in tal caso,

sulle aziende l'onere del pagamento dell'intera misura dell'indennità prevista dal presente articolo.

f) Le aziende che applicano Contratti Integrativi Aziendali propri che hanno una regolamentazione dell'apprendistato diversa dal CCNL e dal presente TITOLO I, e che applicano la contrattazione prevista in premessa e all'articolo 7) "procedura di applicabilita" avranno riconosciuto da parte di EBiCom, e su specifica domanda, il contributo teoricamente erogabile in base alla normativa del presente articolo, ovvero le percentuali previste dal presente articolo anche nel caso in cui il Contratto Integrativo Aziendale preveda erogazioni superiori.

Articolo 14 - DURATA DELL'APPRENDISTATO

Il rapporto di apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche da conseguire secondo le scadenze di seguito indicate:

LIVELLI	DURATA
II LIVELLO	48 MESI
III LIVELLO	48 MESI
IV LIVELLO	48 MESI
V LIVELLO	36 MESI

Il datore di lavoro è tenuto a comunicare ad EBiCom ogni assunzione e ogni cessazione dei rapporti di lavoro di apprendistato, ai fini dell'aggiornamento dell'osservatorio sul mercato del lavoro di cui all'art. 16 del presente accordo.

Articolo 15 - FORMAZIONE

a) La formazione del personale con contratto di apprendistato è regolamentata dal CCNL vigente che qui viene accolto e applicato integralmente. Sono altresì applicate integralmente le normative previste dalla legge nazionale e regionale in materia di formazione.

b) Le parti concordano che, in assenza di indicazioni da parte della Regione per le aziende non beneficiarie del "Voucher regionale", si riconoscano le azioni formative per gli apprendisti accreditate di volta in volta da EBiCom. La regolamentazione, rispetto a tale formazione sarà oggetto di apposito verbale di accordo tra le parti.

c) Le parti inoltre concordano che nei nuovi piani formativi previsti dalla 276/03 vengano inserite le materie previste dal CCNL vigente, nonché, nella materia della disciplina del rapporto di lavoro, anche contenuti quali:

- Ruolo della bilateralità
- funzioni di EBiCom e delle Commissioni

d) La formazione effettuata dal giovane in contratto di apprendistato e in particolare quella prevista al punto b) del presente articolo sarà certificata anche sul "libretto formativo" personale.

e) Le parti pertanto convengono di attuare il piano formativo individuale di cui all'allegato A) del presente TITOLO I, che richiama le materie a carattere trasversale e per le competenze tecnico – professionali, stabilendo fin da ora che le docenze in merito a materie proprie della disciplina del rapporto di lavoro, della bilateralità e della sicurezza siano affidate a docenti interni ad EBiCom (Ascom mandamentali e OO.SS. territoriali firmatarie del presente accordo) nominati dallo stesso EBiCom.

f) EbiCom garantisce la compilazione dei Piani Formativi di Dettaglio degli apprendisti assunti in base al presente TITOLO I secondo quanto previsto dagli articoli 7) e 8) del presente TITOLO I.

Articolo 16 - OSSERVATORIO PROVINCIALE

Ai fini dell'Osservatorio Provinciale del mercato del lavoro, ed al fine della corretta applicazione degli accordi Nazionali e Territoriali, le aziende sono tenute ad inviare alla Commissione Paritetica di Conformità presso EBiCom:

a) la comunicazione di assunzione effettuata in via telematica al sito www.apprendiveneto.it;

b) entro 10 giorni dall'evento, la data della eventuale cessazione del rapporto di lavoro dell'apprendista, ovvero della trasformazione a tempo indeterminato, utilizzando il Modello E/1 allegato al presente Contratto.

Articolo 17 - COMMISSIONE PARITETICA PROVINCIALE

a) Le parti concordano di istituire una Commissione Paritetica Provinciale per l'interpretazione delle presenti norme contrattuali.

b) Tale Commissione è costituita da tre componenti le OO.SS. e tre componenti l'Unascom Provinciale.

c) La Commissione si riunirà ogni qualvolta sarà richiesto da una delle parti firmatarie entro 30 giorni dalla richiesta.

d) Le parti si impegnano a riconoscere ed osservare, quale espressione della volontà contrattuale, le determinazioni della Commissione Paritetica Provinciale.

Articolo 18 - DECORRENZA E DURATA

a) Il presente TITOLO I decorre dal giorno 29 marzo 2006 e avrà validità fino al giorno 28 aprile 2008 sia per la parte economica che la parte normativa.

b) Il Presente TITOLO I sarà inserito nel Contratto Integrativo Provinciale in discussione per il suo rinnovo e rientrerà nella validità ivi prevista.

c) Qualora intervenissero normative contrattuali o leggi che riguardano le materie qui specificate le parti si reincontreranno per armonizzare il presente TITOLO I con le nuove regole.

Articolo 19 - DISPOSIZIONI FINALI

a) Le parti concordano che il presente TITOLO I è applicabile a tutte le aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi della provincia di Treviso nonché alle filiali site in provincia di Treviso delle aziende del terziario della distribuzione e dei servizi con sede principale fuori della provincia di Treviso, e che non hanno una propria contrattazione integrativa vigente.

b) Le parti si danno atto che le norme di cui al presente TITOLO I sono inscindibili tra di loro e integrative al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi del 02 luglio 2004, e costituiscono nel loro complesso una condizione di miglior favore rispetto alla precedente contrattazione provinciale.

c) Per quanto non disciplinato dalla normativa del presente TITOLO I si farà riferimento ala CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi vigente nonché al Contratto Integrativo Provinciale vigente ora in fase di rinnovo.

Letto, confermato e sottoscritto

Unascom

Renato Salvadori

Piero Tedesco

Valter Carnio

Luca Bertuola

Organizzazioni Sindacali

Luigino Tasinato Filcams-Cgil

Mirco Ceotto Fisascat-Cisl

Massimo Marchetti Uiltucs-Uil

ALLEGATO A)

PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE

Allegato A) alla domanda all'Ente Bilaterale Provinciale di Treviso EBiCom ai fini del rilascio del parere di conformità per l'assunzione di apprendisti prot. n._____ del_____

Ai fini del raggiungimento della qualifica professionale indicata nel contratto individuale di apprendistato, le parti concordano il seguente piano formativo:

- Attività formative **a carattere trasversale di base**: dovranno perseguire gli obbiettivi formativi articolati nelle seguenti quattro aree di contenuti:
 - Competenze relazionali
 - Organizzazione ed economia
 - Disciplina del rapporto di lavoro e bilateralità
 - Sicurezza sul lavoro

- nonché per il solo settore alimentare
 - Competenze in materie igienico - sanitarie

- Attività formative per competenze **tecnico-professionali** con i seguenti obbiettivi formativi:
 - Conoscere i prodotti e servizi di settore e contesto aziendale
 - Conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità
 - Conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro
 - Conoscere e saper utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro)
 - Conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale
 - Conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto

IL piano formativo sopra indicato è subordinato all'attuazione del piano formativo individuale di dettaglio dell'apprendistato previsto dal provvedimento regionale D.R. n. 197 DEL 28/01/2005, dal Decreto regionale n. 264 del 14/03/2005 e dal Decreto della Regione Veneto n° 211 del 03.03.2006.

Data_____

DITTA

DIPENDENTE

(da sottoscrivere tra le parti all'atto dell'assunzione)

Mod. E

Spett. **COMMISSIONE PARITETICA PROVINCIALE**
presso **EBICom – Ente Bilaterale della Provincia di Treviso**

Via Turazza 7/a 31100 Treviso

Oggetto: ***"parere di conformità" per Apprendistato professionalizzante ai sensi dell'art. 21/ter del C.C.N.L. 02 luglio 2004 del settore "Terziario della distribuzione e dei servizi", nonché all'Accordo Provinciale per l'Apprendistato Professionalizzante - TITOLO I -.***

Il/la

sottoscritto/a.....

nella sua qualità di

della Ditta..... Cod.Fis.....

con sede in.....Prov.....

Via.....cap.....Tel.....fax.....

esercente attività di

chiede

a codesta spett. Commissione Paritetica Provinciale il **"parere di conformità"**, ai sensi dell'art. 21/ter del C.C.N.L. 02/07/2004, ***nonché all'Accordo Provinciale per l'Apprendistato Professionalizzante - TITOLO I -*** per la instaurazione di contratto di Apprendistato presso la sede / od unità locale sita:

in.....via.....

con **n. 1 APPRENDISTA** per il conseguimento della qualifica finale di.....

di cui al **" livello"**del CCNL settore Terziario e per la durata di **"mesi"** con orario di lavoro (full-time o part-time)pari a **ore**settimanali, a tale scopo d**ichiara che:**

A) Che i livelli di inquadramento professionale ed il conseguente trattamento economico per l'Apprendista da assumere saranno i seguenti:
- per la prima metà del periodo di Apprendistato al **"livello "**;
- per la seconda metà del periodo di Apprendistato al **" livello "**;

B) L'organico del personale dipendente nel luogo di lavoro summenzionato **complessivamente è di n.**dipendenti, di cui: n.*Dirigenti,* n.*Impiegati,* n.*Operai,* ***così suddivisi:***

n.*lavoratori a tempo indeterminato;*
n. lavoratori in C.F.L.,
n. lavoratori a tempo determinato,
n. lavoratori part time,
n. lavoratori in collaborazione a progetto,
n. lavoratori con contratto di somministrazione a tempo det.,
n. lavoratori con contratto di inserimento
n.*lavoratori apprendisti.*

C) Intende inserire il lavoratore Apprendista da assumere negli specifici reparti o lavorazioni con le seguenti specifiche mansioni:.....
.....

D) Di ☐ **AVERE** - ☐ **NON AVERE** capacità formativa formale interna per l'erogazione della formazione rivolta all'acquisizione delle competenze tecnico professionali;

E) Di avere capacità formativa formale interna per l'erogazione della formazione trasversale e professionalizzante
☐ **SI** ☐ **NO**

F) Formazione: l'Azienda, attesta che i contenuti del Piano formativo individuale allegato tengono conto dei requisiti definiti dalla Regione Veneto d'intesa con le parti Sociali. Inoltre si impegna fin d'ora alla compilazione del **PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE DI DETTAGLIO, se beneficiaria di voucher**, che sia congruo con il profilo previsto per la procedura di assunzione ed alla presentazione ad EBiCom per la validazione entro 60 gg. dal giorno di emanazione della prima graduatoria utile da parte della Regione Veneto.

G) Nei precedenti **24 mesi risultano mantenuti in servizio almeno il 90% degli Apprendisti** di cui il contratto stipulato ai sensi del citato C.C.N.L. ed ai sensi dell'accordo provinciale per l'apprendistato professionalizzante –

TITOLO I del 29 marzo 2006, fermo restando l' esclusione, ai fini della percentuale stessa, degli apprendisti dimessi o licenziati per giusta causa.

H) L' Azienda applica nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti il vigente C.C.N.L. del settore Terziario – distribuzione e servizi – , le migliori condizioni economiche e normative in atto così come previste dall' Accordo Integrativo Provinciale del 28 APRILE 2000, nonché l'Accordo Provinciale per l'Apprendistato professionalizzante TITOLO I, del 29 marzo 2006, stipulati tra UNASCOM –*Confcommercio* e OO.SS. FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTuCS-UIL Provinciali.
Fa presente che l'azienda stessa *risulta aderente* all'ASCOM- Confcommercio diovvero non risulta aderente a nessuna ASCOM-Confcommercio.

I) Al fine dell' aggiornamento dell' Osservatorio Provinciale del mercato del lavoro nonché al fine della corretta applicazione degli Accordi Nazionali e Territoriali si impegna a fare pervenire a codesta Commissione:

1) **la comunicazione di assunzione effettuata in via telematica al sito "www.apprendiveneto.it"**
2) **entro 10 giorni dall'evento** la data di eventuale cessazione del rapporto di lavoro con l'apprendista, ovvero della trasformazione del contratto a tempo indeterminato, attraverso il previsto Mod E1.

Data

(modello da presentare in duplice copia) (timbro e firma)

Spazio riservato alla Commissione Paritetica Provinciale - EBICom – Ente Bilaterale della Provincia di Treviso

Prot. n.data

La Commissione Paritetica Provinciale, istituita con Accordo Provinciale del 27/03/1992, in relazione alle condizioni sopra esposte dalla azienda, ai sensi dell'art. 21/ter del C.C.N.L. 02/07/2004 del settore Terziario - distribuzione e servizi, del Contratto Integrativo Provinciale del 28 aprile 2000, nonché dell'Accordo Provinciale per l'Apprendistato Professionalizzante -TITOLO I -.

RILASCIA
" PARERE DI CONFORMITA' "

Treviso, lì

LA COMMISSIONE PARITETICA DI CONFORMITA'

UNASCOM- Confcommercio

.....

FILCAMS - CGIL

FISASCAT – CISL

UILTuCS - UIL

Spazio riservato alla compilazione da parte della Azienda

Il Parere di conformità sopra approvato vale per una sola volta e per un solo lavoratore Apprendista ed é stato utilizzato dalla scrivente Ditta per l'assunzione del lavoratore:

Sig.nato ail

data di avviamento al lavoro

.....
(timbro e firma dell'Azienda)

Mod E/1

Ditta

Data

Spett.le Commissione Paritetica Provinciale
Presso EBICom
ENTE BILATERALE della Provincia di Treviso
Via Turazza, 7/a - 31100 Treviso

Oggetto: Osservatorio Provinciale - Trasformazione a tempo indeterminato – Cessazione del contratto di Apprendistato.

Ai sensi di quanto previsto dall' Accordo Sindacale Regionale del 12 gennaio 2000 ai fini della applicazione delle particolari norme sull' Apprendistato di cui al TITOLO V del C.C.N.L. 02/07/2004 del settore Terziario, Distribuzione e Servizi, nonché del Contratto Integrativo Provinciale e dell'Accordo Provinciale per l'Apprendistato professionalizzante - TITOLO I - vigenti, ai fini dell'aggiornamento dell'Osservatorio Provinciale, la scrivente Ditta comunica che il lavoratore apprendista:

Sig
nato il a
residente in Via
già assunto in data con contratto di apprendistato e di cui al "parere di conformità" espresso da codesta spettabile Commissione in data

* ha cessato di prestare servizio il per

* ha ultimato il periodo di apprendistato in data ed è stato confermato in servizio a tempo indeterminato.

Distinti saluti.

(timbro e firma)

(*) barrare il caso che interessa.